



DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA AGGREGATA, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI
MEDICI PER APPARECCHIATURE DI PROPRIETA', PER UN PERIODO TRIENNALE.**

PREMESSE

1. PIATTAFORMA TELEMATICA
 - 1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
 - 1.2 DOTAZIONI TECNICHE
 - 1.3 IDENTIFICAZIONE
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
 - 2.1 DOCUMENTI DI GARA
 - 2.2 CHIARIMENTI
 - 2.3 COMUNICAZIONI
 - 2.4 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)
 - 2.5. TUTELA DEI LAVORATORI
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO
4. MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE
 - 6.1. SELF-CLEANING
 - 6.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
 - 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
 - 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
 - 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
 - 7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
 - 7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
8. AVVALIMENTO
9. SUBAPPALTO
 - 9.1 CLAUSOLA T & T
 - 9.2 CESSIONE D'AZIENDA O SUO RAMO – TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE SOCIETARIA
 - 9.3 CESSIONE DEL CREDITO
10. GARANZIA PROVVISORIA
11. SOPRALLUOGO
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

- 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
 - 13.1 ABILITAZIONE AL SISTEMA SINTEL
 - 13.2 INDICAZIONI SULLA PIATTAFORMA SINTEL
- 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
- 15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA CARICARE SULLA PIATTAFORMA
- 16. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DA CARICARE SULLA PIATTAFORMA
- 17. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA DA CARICARE SULLA PIATTAFORMA
 - 17.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
- 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
 - 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA
 - 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA
 - 18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA
 - 18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
- 19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
- 21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
 - 21.1 DISPOSIZIONI FINALI
- 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
- 23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
 - 23.1 TRACCAIBILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
 - 23.2 PRESENTAZIONE FATTURE E MODALITA' PAGAMENTI
 - 23.3 REVISIONE DEI PREZZI
- 24. MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI INIZIALI
 - 24.1 APPLICAZIONI DELLE NORME DEL CODICE CIVILE
 - 24.2 RINVIO
- 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
- 26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PREMESSE

Con deliberazione a contrarre n. 667 del 07.10.2024, questa Amministrazione ha deliberato l'indizione dell'acquisizione della fornitura **di dispositivi medici per apparecchiature di proprietà**, per un periodo triennale, occorrente alle ASST di Bergamo Est e all'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (www.ariaspa.it).

La durata del procedimento è prevista per un termine massimo di 9 mesi, salvo le eccezioni indicate all'allegato I.3 del Dlgs 36/2023.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.108 comma 3.

L'ASST Bergamo Est, individuata quale capofila, procede, su mandato delle Aziende sopra citate, all'effettuazione di tutte le operazioni di gara necessarie all'individuazione del contraente cui affidare la fornitura in oggetto.

L'aggiudicazione darà luogo a distinti rapporti contrattuali intercorrenti tra l'aggiudicatario e ciascuna Azienda partecipante all'aggregazione, a seguito dell'adozione del provvedimento di presa d'atto dell'esito della procedura in oggetto.

La gestione contrattuale nascente resterà pertanto affidata all'autonoma determinazione dell'amministrazione contraente.

Tipologia della procedura	Procedura aperta
Codice CPV principale	33190000-8
CIG lotto 1	B442FE50FA
CIG lotto 2	B442FE61CD
CIG lotto 3	B442FE72A0
CIG lotto 4	B442FE8373
CIG lotto 5	B442FE9446
Termine ultimo per la richiesta chiarimenti	13.12.2024 ore 12:00
Termine ultimo per presentazione offerte	19.12.2024 ore 12:00

Criterio di Aggiudicazione	Criterio del minor prezzo
Valore base d'asta	€ 256.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	0
Valore complessivo dell'appalto	€ 256.000,00
Responsabile Unico del Progetto	Dr. Felice Petrella
Responsabile Unico del Procedimento	Dr.ssa Chiara Taurino
Durata del contratto	36 mesi
Luogo di esecuzione del Contratto	ASST Bergamo Est, ASST Papa Giovanni XXIII di Ber- gamo

I luoghi di consegna della fornitura sono indicati nel Capitolato Tecnico.

Come specificato sopra Il Responsabile Unico del Progetto è il Dr. Felice Petrella, della SC Gestione Acquisti e Logistica, fermo restando la possibilità di nominare un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione ed un responsabile di procedimento per la fase di affidamento.

1 PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura si svolgerà attraverso la Piattaforma telematica denominata "Sintel" (di seguito per brevità anche solo "Piattaforma" o "Sistema" o "Sintel"), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul sito internet di ARIA S.p.A. e mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, valutazione e aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Le modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel sono contenute nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel", facente parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara. In tale documento sono descritte, in particolare, le informazioni riguardanti la Piattaforma, la dotazione informatica necessaria per la registrazione alla Piattaforma, per la partecipazione alle procedure e la forma da utilizzare per le comunicazioni.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel

predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile, Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature) e decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per la perdita di documenti e dati, il danneggiamento di files e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di Sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento “Modalità di utilizzo della Piattaforma Sintel” che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed

è qualificato in uno stato membro;

- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato al numero **800 116 738** (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana) tutti i giorni nei seguenti orari dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi oppure inviando una comunicazione e-mail al seguente indirizzo supportoacquistipa@ariaspa.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di Gara.
2. Disciplinare di gara e relativi allegati.
 - Documento di gara unico europeo (DGUE).
 - Domanda di Partecipazione.
 - Patto anticorruzione.
 - Patto di integrità
3. Capitolato tecnico
4. Schema di contratto

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della ASST Bergamo Est: <http://www.asst-bergamoest.it> (sezione Bandi e Gare) e sul portale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (www.ariaspa.it).

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente mediante la funzionalità di Sintel "Comunicazioni della procedura" almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma Sintel nella sezione "Documenti di gara della procedura" nonché sul sito aziendale www.asst-bergamoest.it nella sezione "*Albo Pretorio On Line > Bandi gare e appalti*" "*Procedura aperta aggregata in forma telematica per l'acquisizione della fornitura di dispositivi medici per apparecchiature di proprietà, occorrenti all'ASST di Bergamo Est e all'ASST Papa Giovanni XXIII*".

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, la stazione appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche a mezzo email.

Le risposte alle richieste di chiarimenti andranno ad integrare la lex specialis di gara.

2.3 COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante l'utilizzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Il concorrente, con la registrazione a Sintel e la presentazione dell'offerta, si impegna a tenere costantemente monitorata l'area riservata all'interno della piattaforma denominata "Comunicazioni della procedura". Data e ora delle comunicazioni effettuate attraverso la piattaforma Sintel sono registrate a sistema (log).

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2.4 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)

Il committente in merito alla presenza di rischi dati da interferenze, come da D.Lgs. 81 del 09.04.2008, vista la determinazione dell'Autorità dei lavori pubblici n.3/2008, precisa che al momento non è stato predisposto il DUVRI.

Successivamente a seguito dell'aggiudicazione, valutate le attività oggetto dell'appalto sarà predisposto il relativo DUVRI da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di quest'Azienda e da parte delle ASST aggregate, qualora saranno riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi.

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

2.5. TUTELA DEI LAVORATORI

L'esecutore, il subappaltatore ed i soggetti titolari di subappalti e cottimi si impegnano ad eseguire le attività contemplate dal presente appalto nel pieno rispetto di tutti gli obblighi in materia ambientale, sociale e di prevenzioni infortuni ed igiene del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, esonerando le Aziende Sanitarie da ogni responsabilità in merito sia di origine contrattuale che extracontrattuale.

A titolo meramente esemplificativo, i soggetti di cui sopra si obbligano:

- a prendere visione delle informazioni sui rischi da interferenza esistenti e ad osservare le relative misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell'art.26

del D. Lgs.81/2008 e contenute nel DUVRI predisposto dalle Aziende Sanitarie, ove previsto;

- ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto servendosi esclusivamente di personale qualificato e idoneo al lavoro da svolgere;
- a munire il proprio personale di cartellino/tesserino di riconoscimento corredato di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro nonché la data di assunzione e in caso di subappalto la relativa autorizzazione (art. 18, comma 1, lett. u, del D.Lgs. 81/2008 e art. 5 Legge 136/2010).

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, si precisa che, eseguite le necessarie valutazioni, la tipologia della fornitura oggetto del presente Capitolato non determina oneri della sicurezza relativi ai rischi da interferenze.

Il Fornitore deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti delle Aziende Sanitarie e le misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 81/08.

Tali informazioni sono disponibili agli indirizzi di seguito indicati:

- per l'ASST Bergamo Est di Seriate (BG): [http://www.asst-bergamoest.it.](http://www.asst-bergamoest.it;);
- per l'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo: <https://www.asst-pg23.it>

Per quanto concerne possibili interferenze relative alla condivisione delle reti stradali ospedaliere il Fornitore dovrà tenere conto altresì della specifica viabilità interna e delle norme del codice della strada.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

Oggetto dell'appalto è la **fornitura di dispositivi medici per apparecchiature di proprietà**, per un periodo triennale, per le ASST Bergamo Est e ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

In considerazione della natura del contratto e delle modalità di esecuzione dello stesso, l'appalto è costituito da n. 5 lotti.

CPV principale	33190000-8
Importo totale a base d' asta	Euro 256.000,00= IVA esclusa.
Oneri per la sicurezza e rischi da interferenze	Euro 0,00

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, non sono previsti gli oneri per la sicurezza e rischi da interferenze.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio delle aziende sanitarie interessate.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse eventuali opzioni) è di mesi 36 (trentasei), decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva completa.

4.2 MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

OPZIONI DI PROROGA

Ai sensi del comma 10, dell'art. 120 del Dlgs 36/2023, nel caso di proroga il contraente originario è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

Inoltre in casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice.

In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

VARIAZIONI FINO ALLA CONCORRENZA DEL QUINTO DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice è consentita un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In caso di mancata erosione dell'Importo Massimo Contrattuale, la stazione appaltante si riserva di estendere temporalmente la durata del contratto, per un periodo massimo di dodici (12) mesi o, anticipatamente, fino ad esaurimento dell'Importo Massimo

Contrattuale medesimo, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto originario.

ULTERIORE VARIANTE

Qualora nel corso dell'esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza massima di un ulteriore 30% dell'importo contrattuale originario, ognuna delle ASST aggregate potrà chiedere al fornitore l'esecuzione alle medesime condizioni o più favorevoli per l'ente sanitario.

Clausola di rinegoziazione

Ai sensi dell'art. 9 del Codice, nel caso in cui si verificano eventi straordinari e imprevedibili al momento della presentazione dell'offerta, non riconducibili all'aggiudicatario, che causino un rilevante e stabile (almeno 6 mesi consecutivi, valutati sull'analogo periodo dell'anno precedente) mutamento delle condizioni di mercato e del contesto economico di riferimento, o per altre circostanze non predeterminabili, è ammessa la facoltà per l'operatore economico di richiedere la revisione delle condizioni contrattuali per quanto attiene tipologia, quantità di prestazioni e corrispettivi. Il procedimento di revisione è avviato su istanza di parte al fine di mantenere l'equilibrio economico-finanziario del contratto e verrà concluso dalla Stazione appaltante entro 90 giorni. L'aggiudicatario si impegna a fornire adeguata documentazione dalla quale si evincano chiaramente i fattori e le circostanze impreviste che hanno determinato l'avvio del procedimento di revisione delle condizioni contrattuali vigenti, e a soddisfare qualsiasi richiesta integrativa dell'ente. La richiesta di documentazione sospende il termine sopra riportato.

Opzione: clausola di adesione successiva

La presente gara verrà svolta in forma aggregata con il sistema della Procedura Aperta Telematica con le seguenti Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (ASST):

- Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Bergamo Est di Seriate (BG) (Azienda capofila);
- Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII di Bergamo (Azienda mandante);

le quali procedono congiuntamente, in aggregazione d'acquisto, all'affidamento della fornitura in oggetto.

In attuazione dei principi sanciti dal Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004 approvato con D.C.R. Lombardia n. 462 del 13.03.2002, dalla D.G.R. Lombardia VII/12101 del 14.02.2003 e dalla D.G.R. Lombardia n. VII/12528 del 28.03.2003 che auspicano forme consorziate di acquisto tra gli Enti del S.S.R, l'ASST Bergamo Est sottoscrisse un accordo per attivare modalità di acquisto a livello aggregato.

Tale accordo ha trovato ulteriore fondamento nelle delibere di Giunta Regionale che di anno in anno dettano le "Regole di gestione del Servizio Socio-Sanitario Regionale" le quali, nello stimolare forme di aggregazione per acquisti ed appalti nell'ambito del SSR, pongono l'accento su "gare aziendali aperte ad adesioni successive" (DGR N.3776/2006 All.3 parte II).

L'applicazione di tale istituto viene altresì disciplinata nel comunicato congiunto dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione datato 21/12/2016 e intitolato "Affidamenti di appalti pubblici mediante adesione postuma".

Ai sensi della DGR Lombardia n. X/4702 del 29/12/2015 sono state costituite le nuove unioni d'acquisto. L'unione d'acquisto denominata "ATS BERGAMO – BRESCIA - VALPADANA" è costituita dalle sotto indicate Aziende sanitarie:

- ASST della Franciacorta;
- ASST degli Spedali Civili di Brescia
- ASST del Garda;
- ASST di Cremona;
- ASST di Crema;
- ASST Papa Giovanni XXIII;
- ASST di Bergamo Ovest;
- ASST di Bergamo Est;
- ASST di Mantova;
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia ed Emilia Romagna.

Pertanto, nel corso di validità del contratto, ai soggetti individuati come aggiudicatari potrà essere chiesto di estendere la fornitura anche ad una o più delle Aziende sopra indicate. Il limite massimo di estensione è fissato nel 300% dell'importo complessivo a base d'asta, per ogni singolo lotto.

La succitata clausola di adesione è estendibile anche all'ASST della Valcamonica.

Precisandosi che l'onere di verificare il rispetto del limite massimo di estensione è di competenza della Ditta aggiudicataria.

La durata del contratto coinciderà con il residuo periodo di durata contrattuale stabilito dalla gara originaria. Questa Stazione Appaltante resterà estranea in ordine ai patti che si stabiliranno tra fornitore ed Azienda Sanitaria cui viene esteso l'accordo, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo.

L'appaltatore non è obbligato ad accettare la richiesta di adesione.

Importo a base d'asta	€ 256.000,00
Importo per l'opzione di proroga	€ 85.334,00
Importo massimo del quinto d'obbligo	€ 51.200,00
Variante del 30%	€ 76.800,00
Valore globale stimato	€ 496.334,00

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo anche solo "aggregazione di retisti");
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

□ partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata;

□ partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. "Rete – soggetto"), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. "Rete – contratto"), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), del Codice i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

6.1. SELF-CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. "self-cleaning") sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel documento "Patto di integrità", allegato al presente Disciplinare, e il mancato rispetto delle stesse costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del Decreto Legislativo n. 159/2011.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni attraverso il FVOE (a partire dal 01.01.2024) e ove non disponibili si riserva di chiedere all'operatore l'invio dei documenti a comprova attraverso la piattaforma SINTEL.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per il requisito di idoneità professionale di cui alla lettera a), lo stesso deve essere posseduto come segue:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica;
- con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettere b), c) e d) del D.Lgs. 36/2023, dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

b) Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 ss. del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Si precisa che l'operatore economico deve indicare tutte le condanne, anche non definitive, illeciti e inadempimenti sussistenti in capo sia alle persone fisiche che giuridiche, al fine di consentire alla Stazione Appaltante le autonome valutazioni ex art. 94, 95 e ss. D.Lgs. n. 36/2023. Si precisa che le dichiarazioni dovranno essere rese anche se già precedentemente fornite in sede di altra procedura di gara L'insussistenza dei motivi di esclusione deve riguardare:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, ognuna delle imprese retiste se l'intera rete partecipa, in caso contrario l'organo comune e le singole imprese retiste indicate.
- in caso di R.T.I. (sia costituendo sia costituito), ciascuna impresa costituente il raggruppamento;
- in caso di Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 65, comma 2 lett. f) D.Lgs. n. 36/23, costituendo, ciascuna delle imprese che ne prendono parte;
- in caso di Consorzio ordinario già costituito, di cui all'art. 65 comma 2 lett. f) del D.Lgs. n. 36/23, ciascuna delle imprese consorziate;
- in caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b), c) e d) dell'art.65 del D.Lgs. n. 36/23, dal Consorzio medesimo e dalle imprese che per esso partecipano alla presente procedura.

Ai sensi dell'art. 100, comma 3 del Codice, il concorrente di altro Stato membro non residente in Italia deve dichiarare ai sensi del DPR n. 445/2000 di essere iscritto in uno

dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11 del DLgs. n. 36/23 e ss.mm.ii..

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

In caso di partecipazione a più lotti, la procedura di presentazione dell'offerta sarà unica, così come unica sarà la fase amministrativa, mentre dovranno essere eseguite e completate tante fasi tecniche ed economiche quanti sono i lotti per i quali il concorrente ha presentato l'offerta.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Gli operatori economici partecipanti dovranno dimostrare giusta capacità finanziaria ed economica della ditta concorrente, tramite la presentazione di dichiarazioni bancarie idonee di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi di legge.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Certificazione UNI EN ISO 9001 – 2015 (e/o Certificazione rilasciata dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità UNI-EN ISO 9001 – 2015), i quali attestino la conformità dei beni oggetto di gara, con riferimento a determinati requisiti o norme.

Resta inteso che quest'Azienda riconoscerà i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Inoltre quest'Azienda appaltante, ammetterà parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità che saranno prodotte dalle ditte partecipanti.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f) e g) e h), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione esposti nei paragrafi dedicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 67 Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini esposti nei paragrafi dedicati.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e ss.mm.ii.), per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale e speciale oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. La mancata produzione del contratto di avvalimento è sanabile mediante soccorso istruttorio solo a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente, il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del D.Lgs. n. 36/2023.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta.

Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i e dalla lex specialis di gara. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione dell'appalto.

Il concorrente dovrà indicare, all'atto dell'offerta, le parti e la percentuale del servizio che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

9.1 CLAUSOLA T&T – TRASPARENZA E TRACCIABILITA'

L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 119 del Dlgs 36/2023, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990, nonché nelle "linee guida per la trasparenza e la tracciabilità della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" di cui alla DGR n. XI/6605 del 30/06/2022.

Le informazioni trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso sulla Piattaforma messa a disposizione da Regione Lombardia "T&T e ADEMPIMENTI PER L'ANAGRAFE DEGLI ESECUTORI".

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità". L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda alla DGR n. XI/6605 del 30/06/2022.

9.2 CESSIONE D'AZIENDA O SUO RAMO – TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE SOCIETARIA

E' ammesso il subentro dell'impresa cessionaria a quella cedente nella posizione di esecutore del contratto.

Il subentro è condizionato alla verifica del possesso, in capo al subentrante, dei requisiti soggettivi ed oggettivi (consistenza economica e affidabilità tecnica) necessari per contrarre con l'Azienda.

Si precisa, inoltre, che, nel caso di somme addebitate al cedente o al prestatore di servizio a titolo di risarcimento del danno, tali somme verranno documentate attraverso nota di addebito ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 633/72.

Per ulteriori informazioni, si rimanda alla normativa vigente in materia.

9.3 CESSIONE DEL CREDITO

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare all'Azienda copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. L'Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima di detta notifica.

L'Azienda s'impegna a rendere edotto il cessionario (factor) delle eventuali contestazioni di fornitura o servizio, in modo da evitare ricostruzioni tardive e difformità rispetto ai crediti vantati.

La cessione del credito non è efficace senza espressa accettazione dell'Azienda ed è subordinata alla verifica di conformità della fornitura.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al *2% del valore complessivo dell'appalto ovvero altra percentuale ai sensi dell'articolo 106, comma 1.*

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto intestato a:

ASST Bergamo Est (INTESA SAN PAOLO - filiale di Seriate - Via Italia, 24 - 24068 Seriate - IBAN: IT07R0306953516100000300003 - SWIFT: BCITITMM). Oggetto – CIG:

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- avere validità per 365 dalla data di presentazione dell'offerta;

prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

1. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
2. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Per la presente procedura di gara non è previsto sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

- TABELLA IMPORTO A BASE D'ASTA, CIG, CONTRIBUTO ANAC E GARANZIA PROVVISORIA

Lotto	Importo a base d'asta IVA esclusa	Numero CIG	Importo garanzia (2% dell'importo a base d'asta)
1	Euro = 20.850,00	B442FE50FA	Euro = 417,00
2	Euro = 35.412,00	B442FE61CD	Euro = 708,24
3	Euro = 4.050,00	B442FE72A0	Euro = 0,00
4	Euro = 181.838,00	B442FE8373	Euro = 3.636,76
5	Euro = 13.850,00	B442FE9446	Euro = 277,00

L'importo ai fini del pagamento del contributo ANAC a carico degli operatori economici andrà verificato all'interno del PORTALE ANAC. Qualora sia dovuto il pagamento del contributo la relativa ricevuta dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa ai fini dell'ammissione alla procedura di gara.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo indicato nella tabella sopra riportata del presente Disciplinare di gara, secondo le modalità di cui alla delibera numero 621 del 20 dicembre 2022. e sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

L'operatore economico che intende partecipare a procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture con il suddetto servizio potrà generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e pagarli con una delle seguenti modalità:

- "Pagamento on line" mediante Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., scegliendo tra i canali di pagamenti disponibili sul sistema pagoPA;
- "Pagamento mediante avviso" utilizzando:
 - o le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazione di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio – tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);
 - o IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

L'elenco dei PSP attivi e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA sono disponibili all'indirizzo

www.pagopa.gov.it.

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'A.N.AC., il concorrente, nell'apposito campo di Sintel denominato "Documento attestante il versamento del contributo all'ANAC", deve presentare, sia nel caso di pagamento on line, sia nel caso di pagamento mediante avviso, copia della ricevuta di pagamento resa disponibile nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101, co. 1 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara in relazione allo specifico lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

Per approfondimenti si rimanda al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta, redatta in lingua italiana,, nelle modalità di seguito descritte, entro e non oltre il termine perentorio indicato nel Bando di gara pena l'irricevibilità dell'offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura.

L'offerta, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita dalla documentazione in formato elettronico di cui al successivo paragrafo, da presentarsi mediante l'utilizzo del (e la sottomissione al) Sistema, con le modalità ivi stabilite il tutto entro il termine perentorio sopra stabilito.

La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo del Sistema dovrà avvenire, collegandosi al sito internet www.ariaspa.it, accedendo alla piattaforma "Sintel" ed individuando la procedura in oggetto.

In particolare, il concorrente dovrà inviare:

- a) la Documentazione amministrativa
- b) l'Offerta tecnica

c) l'Offerta economica,

13.1 INDICAZIONI SULLA PIATTAFORMA SINTEL

Richiamate le indicazioni relative all'abilitazione a Sintel da parte dell'operatore economico di cui all'art. 1 del presente disciplinare, il fornitore, , accede attraverso le proprie chiavi di accesso nell'apposita sezione "invio offerta" relativa alla presente procedura sul sito, all'URL: www.ariaspa.it

Il sistema guida il fornitore alla preparazione dell'offerta attraverso fasi successive che consentono di redigere e predisporre la documentazione richiesta, sottoscriverla con firma digitale e caricarla (attraverso l'upload) sul sistema, **in vista dell'invio che dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 19.12.2024.**

Il sistema consente di memorizzare la documentazione di offerta redatta dal fornitore, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.

Si evidenzia che il caricamento della documentazione di offerta sul sistema non comporta l'invio dell'offerta alla stazione appaltante. L'invio avviene soltanto al termine e successivamente alla procedura di redazione, predisposizione e caricamento sul sistema della documentazione che compone l'offerta attraverso la fase "invio offerta". Si suggerisce al fornitore di verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti dal sistema per procedere all'invio.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura prevista dal sistema, che consentono di predisporre:

- A) Documentazione amministrativa.
- B) Documentazione tecnica.
- C) Offerta economica.

Al termine, in unica soluzione, il Fornitore dovrà provvedere all'invio di tutto quanto predisposto attraverso il sistema.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere

sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101, comma 1 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni e delle omissioni, le inesattezze e le irregolarità che rendano assolutamente incerta l'identità del concorrente;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni richieste è sanabile;
- il mancato inserimento nella documentazione amministrativa del FVOE dà luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio, con esclusione dalla gara in mancanza di regolarizzazione nel termine all'uopo assegnato (a far data dal 01.01.2024)

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101, comma 1, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Sii rimanda altresì anche all'art. 101 comma 4.

15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA CARICARE SULLA PIATTAFORMA

Servendosi dell'apposita procedura guidata presente sul Sistema, il fornitore deve redigere, sottoscrivere e caricare (upload) sul sistema, **pena l'esclusione dalla gara**, tutti i documenti e le dichiarazioni che seguono, redatte sulla base dei modelli allegati al presente Disciplinare e messi a disposizione in formato elettronico dalla stazione appaltante.

Tali documenti e dichiarazioni dovranno tassativamente includere:

- 1) Documento di gara unico europeo (DGUE). L'operatore economico può limitarsi a compilare per la **parte IV: Criteri di selezione**, solo la sezione A: IDONEITA' **(modulo allegato)**.
- 2) Domanda di Partecipazione.
Il procedimento di compilazione e caricamento consta delle seguenti operazioni:
 - Scaricare direttamente dalla piattaforma Sintel i file sopra indicati e salvarli sul proprio PC.
 - Compilare i suddetti file sul proprio PC.
 - Firmare digitalmente i file.
 - Caricare nella Piattaforma i file debitamente compilati e firmati.
- 3) Documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo ai sensi Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72. Il pagamento dell'imposta pari ad €. 16.00,
- 4) Idonee dichiarazioni bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi di legge a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica della ditta concorrente. Tali dichiarazioni devono evidenziare non solo l'intrattenimento di rapporti finanziari con l'istituto bancario certificante, ma, anche e soprattutto, la

solidità economica della società concorrente e la correttezza nei rapporti contrattuali intrattenuti con l'istituto bancario.

Qualora l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste dall'amministrazione aggiudicatrice, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

- 5) Certificazione UNI-EN ISO 9001 - 2015 della ditta Partecipante alla gara e/o Certificazione rilasciata dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità (UNI-EN ISO 9001 - 2015), di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni oggetto di gara, con riferimento a determinati requisiti o norme (*in fotocopia autenticata e/o fotocopia con dichiarazione sottoscritta da parte del Legale Rappresentante (allegata fotocopia del documento di identità), resa ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000*) Resta inteso che quest'Azienda riconoscerà i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Inoltre quest'Azienda appaltante ammetterà parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità che saranno prodotte dalle ditte partecipanti.
- 6) Copia del "Patto di Integrità" (**modulo allegato**) firmato in ogni pagina, dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico partecipante.
- 7) Copia del "Patto anticorruzione" (**modulo allegato**) firmato in ogni pagina, dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico partecipante.
- 8) Cauzione provvisoria secondo quanto indicato al punto 10 del presente Disciplinare di gara.
- 9) In attuazione dell'art. 1 comma n. 65 e n. 67 della Legge n. 266/2005, ed ai sensi del punto n. 12 del presente Disciplinare di Gara, la ricevuta in originale del versamento nella quota prevista dalla succitata legge per la Ditta partecipante, ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento d'identità in corso di validità.

Nel caso di partecipazione di Raggruppamento Temporaneo di Operatori Economici, il mandatario, pena l'esclusione dalla gara, dovrà inserire inoltre nel sistema:

- una scansione della documentazione compilata e sottoscritta da ogni singola azienda raggruppata, corredato da copia elettronica del documento di identità in corso di validità, di cui al punto 2)
- una scansione della documentazione amministrativa di tutte le singole aziende raggruppate di cui ai punti 1), 4), 5), 6), 7) e 10);

- una scansione della documentazione, del Raggruppamento Temporaneo Operatori Economici nel suo complesso, di cui al punto 3) 8) 9), comunque in proporzione alle singole quote di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il concorrente dovrà presentare, una dichiarazione denominata “Domanda di partecipazione e di dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione”, firmata digitalmente, conforme al modello denominato “Modello di domanda di partecipazione e di dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione” nell’omonimo campo di Sintel, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che tale documento dovrà essere integrato con le dichiarazioni di cui oltre.

La domanda di partecipazione deve essere corredata da un imposta di bollo

Con le predette dichiarazioni il concorrente dovrà dichiarare i requisiti di carattere generale nonché ulteriori attestazioni e dichiarazione di impegno richieste.

Si ribadisce che l’operatore economico deve indicare tutte le condanne anche non definitive, illeciti e inadempimenti sussistenti sia in capo sia alle persone fisiche, che in capo alle persone giuridiche al fine di consentire alla Stazione Appaltante le autonome valutazioni ex art. 94 e ss. D.Lgs. n. 36/2036.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all’articolo 98 del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all’operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all’articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l’azione penale ai sensi dell’articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell’imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all’esercizio dell’azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all’articolo 94, comma 1, del codice e alla

contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98 del Codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza di eventuali cause di esclusione prima della presentazione dell'offerta ed indica, altresì, le misure di self cleaning adottate, oppure dimostra di essere stato impossibilitato ad adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

a) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, oppure indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

b) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato

esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

d) il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20; di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico adottato da ARIA e reperibile al seguente link: <https://trasparenza.ariaspa.it/wps/portal/site/aria-st/disposizioni-general/atti-general/codice-di-condotta-e-codice-etico> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

e) di accettare le clausole contenute nel patto di integrità allegato al presente Disciplinare;

f) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

g) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

h) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

Si precisa che nel caso di società di capitali con solo due soci i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 94 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023, devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

Il predetto modello di documento, fornito con la documentazione di gara, deve essere scaricato dal profilo del committente (salvandolo sul proprio personal computer) e, previa compilazione, deve essere convertito in formato pdf.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Il documento "Modello di domanda di partecipazione e di dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione" dovrà essere inserita/allegata nell'apposito ed omonimo campo in sede di invio dell'offerta amministrativa (a livello multilotto).

17.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 94 del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art 94 comma 4 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il patto di integrità in materia di contratti pubblici adottato da Regione Lombardia con DGR n.1299 del 30.01.2014 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e dalle altre Aziende aggregate (reperibili sui rispettivi siti web) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a farlo osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, pena la risoluzione del contratto;
7. **Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":**

dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. In l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
8. **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:**

si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia secondo le modalità di cui al punto 16 del presente disciplinare di gara. Si ribadisce che la dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
11. **Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267** indica, ad integrazione di quanto indicato nel DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 11, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

16 CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DA CARICARE SULLA PIATTAFORMA

Nell’apposito campo “requisiti tecnici” presente sulla piattaforma “Sintel”, **a pena di esclusione**, la Ditta partecipante dovrà inserire la seguente documentazione firmata digitalmente:

- a. Documentazione tecnica (schede tecniche), dalla quale si evince la descrizione dei prodotti da fornire, così come specificato all’art. n. 3 del Capitolato Tecnico.

- b. Breve relazione descrittiva, per ogni Lotto, delle caratteristiche dei prodotti proposti con specifiche indicazioni in merito ai singoli criteri/subcriteri indicati dall'Azienda; così come dettagliato dall'art. n. 18 del presente Disciplinare di gara.
- c. Dichiarazione circa il CND ed eventuale Codice di Repertorio del materiale prodotto.

Accesso agli atti dell'offerta tecnica

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

A tal fine ai sensi dell'art. 35 comma 4 viene richiesto agli operatori economici, tramite motivata dichiarazione, quali parti intendano secretare.

A tal fine se l'operatore economico intende oscurare qualche parte si chiede di caricare **anche** la documentazione secretata/oscurata.

17 CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA DA CARICARE SULLA PIATTAFORMA

La Ditta partecipante dovrà inserire nell'apposito campo, "**Offerta economica**" previsto nel percorso guidato per la sottomissione dell'offerta sulla piattaforma Sintel, il prezzo complessivo offerto per la fornitura per la quale la ditta intende partecipare. Il valore inserito dovrà essere al netto dell'IVA e dovrà essere inferiore alla base d'asta.

Nel successivo campo "**Dettaglio prezzi unitari**" dovrà essere allegato il dettaglio dell'offerta presentata, in particolare suddiviso:

1. il dettaglio dei singoli prodotti con il relativo codice e il costo unitario IVA esclusa che moltiplicato per le quantità dovrà corrispondere al prezzo complessivo offerto;
2. Dettaglio dei costi relativo alla sicurezza sull'importo complessivo offerto (Decreto Legislativo 81/2008 "Testo unico sulla sicurezza").

Si avverte che la Ditta dovrà offrire un solo tipo di prodotto; non è ammessa la possibilità di presentare più offerte alternative tra loro.

Saranno, ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato, così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell'offerente. In proposito si avverte che il Sistema non impedisce l'inserimento di un valore superiore alla base d'asta: si invita pertanto il Fornitore a prestare la massima attenzione al momento dell'imputazione del valore dell'offerta nel Sistema.

NOTA BENE: in fase di compilazione dell'offerta economica, la piattaforma Sintel richiede l'inserimento di un valore nelle seguenti sezioni:

- a) sezione "Offerta economica": il concorrente dovrà qui inserire il totale della propria offerta, al netto dell'IVA.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo **art. 108 comma 3, del Dlgs 36/2023**, previa valutazione di conformità ed idoneità delle schede tecniche presentate dalle Ditte dichiarate prime miglior offerenti, **da parte dell'apposito Organo Tecnico Collegiale, nominato dall'Azienda Socio Sanitaria.**

Il benessere della fornitura sarà subordinato alla dichiarazione, scritta e controfirmata dall'Organo tecnico collegiale, *all'uopo costituito*, che ne attesta *l'idoneità*.

Qualora venisse riscontrata la non rispondenza della documentazione alle caratteristiche richieste dal Capitolato Tecnico, sarà revocata l'aggiudicazione provvisoria e l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale affiderà ad altra Ditta la fornitura seguendo ove possibile la graduatoria scaturita dalla gara d'appalto.

Anche per tale Ditta si innesterà il meccanismo di cui sopra, ovvero aggiudicazione provvisoria previa valutazione di idoneità delle caratteristiche richieste da parte dell'Organo Tecnico Collegiale.

Inoltre si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida.

L'Azienda non procederà all'affidamento della fornitura qualora sussistano opposti, fondati motivi di pubblico interesse.

Inoltre, saranno escluse le offerte che, presentino un importo complessivo IVA esclusa, superiore all'importo complessivo indicato a base d'asta.

Infine non saranno ammesse proposte alternative, pena l'esclusione dalla gara.

In caso di discordanza tra il prezzo indicato dal concorrente in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido il prezzo più conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice.

Saranno inoltre prese in considerazione solo quelle offerte che prevedono tutti i riferimenti indicati nel Lotto, eventuali offerte parziali porteranno all'esclusione della gara.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

E' intendimento di questa Stazione Appaltante procedere con le operazioni riguardanti lo svolgimento della gara in forma completamente telematica, con lo scopo di razionalizzare le risorse e poter godere delle opportunità e dei vantaggi offerti dalla Piattaforma Sintel, tenuto conto che tutte le operazioni che seguono sono svolte assicurando garanzia di massima trasparenza e secondo le procedure previste dal Gestore del Sistema. Delle stesse verrà data comunicazione ai fornitori mediante il Sistema.

La gara si svolgerà secondo le seguenti modalità:

- a) Il giorno **00.00.2024 ore 10:00**, presso gli uffici dell'Azienda il Seggio di gara, in seduta pubblica, darà conto, operando attraverso il sistema, dello svolgimento di tutte le attività, al fine di procedere all'ammissione preliminare delle ditte partecipanti alla gara:
- verifica elenco Ditte partecipanti alla gara;
 - verifica della Firma Digitale;
 - verifica al fine di accertare la presenza della documentazione amministrativa richiesta. Per ogni requisito sarà possibile eseguire le seguenti azioni:
 - ammettere il Fornitore;
 - richiedere chiarimenti / documentazione integrativa;
 - escludere il Fornitore;

- quindi nella stessa seduta o in una successiva seduta pubblica la Commissione di gara procederà all'apertura del plico contenente la documentazione tecnica da presentare anche in formato cartaceo;
- ammissione alla successiva fase di valutazione tecnica dei fornitori che sono stati ammessi sotto il profilo amministrativo, a seguito di regolarità della documentazione presentata.

21. APERTURA DELLE BUSTE B - C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

A sistema si continuerà con la fase detta "Valutazione delle componenti tecniche", verificando le offerte tecniche pervenute:

- ✓ apertura a sistema delle Buste Tecniche;
- ✓ verifica della presenza a sistema della documentazione Tecnica richiesta;
- ✓ scaricamento (Down Load) della documentazione tecnica presentata.

Terminata la citata verifica di cui sopra, la Commissione di gara procederà quindi all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche, dei concorrenti ammessi, pervenute sulla piattaforma.

L'aggiudicazione provvisoria verrà comunicata ai fornitori anche attraverso il Sistema.

Nel caso di parità d'offerte (stesso importo complessivo) si procederà:

- ✓ **in primis**, per la richiesta di un miglioramento dell'offerta,
- ✓ **in secundis**, all'estrazione a sorte, se nessuno dei concorrenti è presente o se nessuno propone un'offerta migliorativa.

Delle suddette operazioni verrà data evidenza a sistema.

Dell'aggiudicazione definitiva verrà data notizia tramite la piattaforma SINTEL.

L'atto di aggiudicazione, in versione integrale, verrà pubblicato sul sito aziendale www.asst-bergamoest.it

21.1 DISPOSIZIONI FINALI

- 1) L'offerta avrà validità per 365 giorni dalla scadenza fissata per la presentazione dell'offerta.
- 2) Le Ditte offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dal momento della presentazione dell'offerta, mentre l'aggiudicazione del servizio, che avverrà a giudizio

insindacabile di quest'Amministrazione, non vincolerà la stessa fino a che non sarà stata approvata a norma di legge.

- 3) Sia l'intero procedimento, sia l'aggiudicazione del servizio, saranno espressamente subordinati all'intervenuta approvazione di tutti gli atti relativi.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Si precisa che non verrà applicato il principio dell'esclusione automatica delle offerte.

Quanto al calcolo dell'anomalia delle offerte si farà ricorso a quanto indicato nell'allegato II. 2 del Codice degli appalti e, nello specifico, al Metodo A.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con

il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nei termini previsti, per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità Telematica Digitale (Sottoscrizione digitale in formato PDF (PADES) con firma visibile anche sul formato stampabile), ai sensi del D.Lgs n.82 del 07.03.2005 e successive integrazioni e modificazioni (Codice dell' Amministrazione Digitale), previa verifica dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti ex lege, nel rispetto dei termini previsti dall'art. n. 18, comma 8 e 9 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii..

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23.1 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso le Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (ASST) aggregate sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente appalto.

L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alle Aziende Socio - Sanitarie Territoriali (ASST) aggregate e alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bergamo.

La predetta legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.

L'appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente appalto, sia attivi da parte delle Aziende Socio - Sanitarie Territoriali (ASST) aggregate sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

L'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'appaltatore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica.

Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ai fini dell'art. 3, c. 7, della L. 136/2010 l'appaltatore è tenuto altresì a comunicare alle Aziende Socio - Sanitarie Territoriali (ASST) aggregate gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente disciplinare, il contratto sarà risolto di diritto mediante semplice comunicazione scritta, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno, ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora le Aziende Socio - Sanitarie Territoriali (ASST) aggregate dichiarino di avvalersi della

presente clausola avuta conoscenza del verificarsi di transazioni effettuate senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice identificativo gara (CIG) [e il codice unico di progetto (C.U.P.) ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (da indicare anche nei SAL)]. Le fatture devono riportare, oltre agli ordini dell'Azienda, anche i codici CIG [e CUP ove previsto].

L'appaltatore, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i..

Con riferimento ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva dell'appalto, l'appaltatore si obbliga a trasmettere alle Aziende Socio - Sanitarie Territoriali (ASST) aggregate, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo subappalto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i, restando inteso che le Aziende Socio - Sanitarie Territoriali (ASST) aggregate si riservano di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi della legge e di appalto.

In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i., anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato.

23.2 PRESENTAZIONE FATTURE E MODALITÀ PAGAMENTI

La presentazione delle fatture elettroniche dovrà avvenire secondo le specifiche contenute nel Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244").

Agli effetti della liquidazione delle fatture, saranno riconosciute solo le quantità consegnate secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e in conformità agli ordinativi emessi, controllate e risultanti dalle bollette di consegna regolarmente sottoscritte dagli incaricati delle Aziende Socio - Sanitarie Territoriali (ASST) aggregate. I pagamenti saranno disposti in osservanza alla normativa vigente e saranno subordinati all'esito positivo degli eventuali collaudi previsti e, in ogni caso, al giudizio d'accettabilità. Nel caso di ritardato pagamento, gli interessi, se richiesti, saranno riconosciuti ai sensi della normativa vigente, salvo diverso accordo fra le parti contrattuali.

23.3 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei costi e dei prezzi si utilizza l'indice indicato all'articolo 60 comma 3).

Trattandosi di contratto relativo a servizi e forniture restano ferme le indicazioni di cui all'art. 60 del Codice.

24. MUTAMENTO CONDIZIONI INIZIALI

Qualora vengano meno le condizioni iniziali previste dal presente Disciplinare e, in particolare, nel caso che vengano modificate le disposizioni a livello normativo sia regionale che nazionale con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo sulla Struttura dell'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST), la stessa si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto d'appalto.

24.1 APPLICAZIONE NORME DEL CODICE CIVILE

Per tutto quanto non previsto esplicitamente nel presente Disciplinare di gara, l'appalto sarà disciplinato dalle norme del Codice Civile.

24.2 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Disciplinare di gara si farà riferimento alle norme del Codice che disciplinano i contratti, in particolare quelle relative agli appalti di servizi ed alle norme statali e regionali in materia di appalti.

Quanto sopra è da intendersi che, i concorrenti siano a conoscenza delle norme del presente disciplinare e pertanto essi non potranno accampare alcuna ignoranza in merito.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Non è previsto il ricorso all'arbitrato (clausola compromissoria), per la risoluzione di eventuali conflitti che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e la Ditta aggiudicataria.

Per le controversie relative alla fase di aggiudicazione del contratto, Foro esclusivo competente sarà il rispettivo Tribunale di competenza territoriale dell'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST).

Per le controversie relative alla fase di esecuzione della fornitura, Foro esclusivo competente sarà il Tribunale di Bergamo.

In ogni caso, nelle more d'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria, la Ditta fornitrice non potrà sospendere o interrompere la fornitura pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia della fornitura e fatta salva la possibilità per l'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

ART. N. 26: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informa che l'ASST Bergamo Est, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, tratta i dati personali forniti e liberamente comunicati dall'interessato.

L'ASST Bergamo Est garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

I dati richiesti verranno trattati elusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara ed alla gestione del contratto.

L'acquisizione dei dati richiesti è presupposto indispensabile per la partecipazione alla gara ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici. Pertanto il rifiuto di fornire le informazioni richieste comporta l'esclusione dalla gara.

Le informazioni di dettaglio, inclusi i diritti degli interessati (artt. 15-21 Reg. UE 2016/679), sono pubblicate sul sito istituzionale www.asst-bergamoest.it sezione Privacy.

ALLEGATI:

- DGUE.
- Domanda di partecipazione.
- Schema di contratto.

- Patto Anticorruzione.
- Patto di integrità in materia di contratti pubblici.